



PREMIO PRODUTTIVITA' SETTORE SCOLASTICO 2013-2016

09 aprile 2014

A.M.E.S. S.p.A.

SCHEMA NUOVA PROPOSTA PREMIO DI PRODUTTIVITA' SETTORE SCOLASTICO 2013 – 2016

Premessa

A.M.E.S. S.p.A. potrà procedere alla firma dell'accordo che segue relativo all'erogazione di un premio di produttività per il periodo 2013-2016 solo previa autorizzazione all'impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale e dopo aver accertato l'assenza, alla data odierna, di vincoli normativi al riconoscimento di elementi retributivi accessori al proprio personale del settore scolastico.

1) Definizione delle risorse stanziare

Le risorse da destinare al premio di produttività per il settore scolastico saranno pari a:

- ✓ anno 2013: €400 per dipendente;
- ✓ anno 2014: €400 per dipendente;
- ✓ anno 2015: €425 per dipendente;
- ✓ anno 2016: €450 per dipendente.

2) Destinatari del premio

L'Azienda erogherà il premio di risultato a tutti i dipendenti del settore Servizi Territoriali in forza al 31 luglio di ciascun anno che risultassero assunti nel corso dell'anno solare precedente a tempo indeterminato o determinato con contratto di lavoro disciplinato dal C.C.N.L. "Regioni e Autonomie Locali – A.R.A.N.";

Per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato part-time verticale sia a 10 che ad 11 mesi all'anno verranno messi a disposizione gli importi individuali indicati al punto 1).

Per i dipendenti con contratto a tempo determinato verrà messo a disposizione un importo individuale calcolato in N/undicesimi dell'importo definito al punto 1), in corrispondenza dei mesi di servizio prestato nell'anno di riferimento; la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni verrà conteggiata come mese intero, la frazione inferiore non verrà conteggiata;

Per i dipendenti con contratto a tempo parziale misto verrà messo a disposizione un importo individuale calcolato percentualmente sull'importo di cui al punto 1), in ragione della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro settimanale;

3) Periodo di erogazione

Il premio verrà erogato in corrispondenza della mensilità di AGOSTO di ciascun anno.

4) Periodo di calcolo e tempi di verifica

Al solo scopo di consentire la verifica della modalità di calcolo, l'azienda comunicherà per ciascun dipendente il numero delle giornate di assenza che danno luogo a decurtazione del premio, entro il 31 maggio dell'anno di erogazione; eventuali richieste di verifica o chiarimento potranno essere segnalate da

ciascun interessato entro il successivo 30 giugno. L'azienda, effettuate le verifiche richieste, provvederà a definire il calcolo degli importi spettanti per ciascun lavoratore in tempo utile per l'erogazione nel mese di agosto. Nessuna ulteriore contestazione o richiesta di rettifica potrà essere accolta oltre i termini sopra indicati.

5) Modalità di calcolo del premio individuale

5.1) PARTE A – PREMIO PRESENZA

L'importo individuale definito al punto 1) costituirà il PREMIO PRESENZA e verrà decurtato per effetto delle assenze dal lavoro con le modalità indicate qui di seguito:

- fino a 7 giorni di assenza nessuna trattenuta
- da 8 a 13 giorni di assenza – trattenuta del 10%
- da 14 a 18 giorni di assenza – trattenuta del 30%
- da 19 a 21 giorni di assenza – trattenuta del 50%
- dal 22° giorno di assenza in poi si perde il diritto all'intera quota del premio

Ai fini del presente calcolo vengono conteggiate le giornate di assenza dal lunedì al venerdì compresi.

Daranno luogo alla riduzione del premio le seguenti tipologie di assenza:

MALATTIA (con esclusione delle patologie sotto precisate)

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

CONGEDO PARENTALE (= MATERNITA' FACOLTATIVA)

CONGEDO STRAORDINARIO (= permessi retribuiti ex art.19 comma2 del CCNL 06.07.1995)(**nota1*)

CONGEDO SPECIALE PER LEGGE 104 (**nota2*)

PERMESSI MENSILI PER LEGGE 104 in assenza di una programmazione mensile dei giorni di fruizione; da comunicare all'azienda entro il primo giorno di ogni mese; in caso di festività coincidente con il primo giorno del mese l'invio verrà anticipato all'ultimo giorno lavorativo precedente la festività.(**nota3*)

*(*nota1) In fase sperimentale della durata di un anno le giornate di CONGEDO STRAORDINARIO EX ART.19 C.2 CCNL 06.07.95 non daranno luogo alla riduzione del premio da erogare ad agosto 2014 calcolato sulle presenze dell'anno solare 2013. Entro il mese di gennaio 2015 si provvederà a verificare il totale complessivo dei giorni di congedo straordinario usufruiti nel corso dell'anno solare 2014: qualora si registrasse un totale superiore a 150 giorni, tali giornate di assenza torneranno automaticamente ad incidere sulla riduzione del premio da erogarsi ad agosto 2015 calcolato sulle presenze 2014.*

*(*nota2) Le giornate di assenza per CONGEDO SPECIALE PER LEGGE 104 daranno luogo alla riduzione del premio a partire dal premio da erogarsi nel 2015 in riferimento alle presenze dell'anno solare 2014.*

*(*nota3) Le giornate di assenza per PERMESSI MENSILI PER LEGGE 104 daranno luogo alla riduzione del premio a partire dal premio da erogarsi nel 2015 in riferimento alle presenze dell'anno solare 2014.*

NON daranno luogo alla riduzione del premio le assenze per:

MATERNITA' OBBLIGATORIA

CONGEDO PER LUTTO

CONGEDO MATRIMONIALE

PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI

PERMESSI STUDIO E PER ESAMI

MALATTIA DEI FIGLI DA 0 A 3 ANNI (retribuita)

MALATTIA DEI FIGLI FINO AD 8 ANNI (non retribuita)

PERMESSI MENSILI PER LEGGE 104 se fruiti in base ad una preventiva programmazione mensile come sopra definita.

Nel caso in cui, a causa del sopraggiungere di eventi imprevisti o emergenze, il lavoratore dovesse usufruire del permesso per assistenza al familiare disabile in una giornata diversa rispetto a quelle programmate e preventivamente comunicate, potrà fornire documentazione comprovante il verificarsi di una situazione di emergenza non preventivabile e concordare con l'azienda una diversa programmazione mensile; in tal caso l'assenza verrà comunque considerata, ai fini del premio, usufruita secondo la programmazione mensile.

DONAZIONE DI SANGUE

DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO

INFORTUNIO SUL LAVORO

I seguenti casi di MALATTIA legati a particolari situazioni di salute: RICOVERO OSPEDALIERO, TERAPIE SALVAVITA (es: terapie oncologiche, dialisi, ...), INTERVENTI CHIRURGICI E CONVALESCENZA IN SEGUITO AD INTERVENTI CHIRURGICI O RICOVERO OSPEDALIERO PER PATOLOGIE CHE DETERMININO INABILITA' AL LAVORO, MALATTIE ESANTEMATICHE CONTAGIOSE (MORBILLO, ROSOLIA, VARICELLA, PAROTITE), PEDICULOSI.

Ai fini del riconoscimento di questi casi particolari, sarà cura del lavoratore produrre, contestualmente al verificarsi dell'evento patologico e unitamente al certificato di malattia, la documentazione medica integrativa utile ad attestare la presenza di uno dei casi sopra elencati; la mancata comunicazione e presentazione della documentazione medica integrativa comporta che l'assenza sarà considerata malattia da conteggiare ai fini della riduzione del premio.

5.2) PARTE B – REDISTRIBUZIONE

Le somme trattenute sulla PARTE A per effetto delle assenze (come illustrato al punto 5.1)) vanno a costituire un FONDO per le risorse destinare a premiare ed incentivare la qualità della prestazione lavorativa e del servizio erogato.

Il fondo verrà suddiviso nelle seguenti 4 sottocategorie: scuole dell'infanzia, asili nido, personale di cucina, addetti alle sostituzioni.

Ad ogni sottocategoria verranno destinati gli importi decurtati dalla parte A per effetto delle assenze di tutti gli appartenenti al gruppo stesso.

Si precisa che anche il lavoratore assegnato a sostituzione di un collega assente per periodi medio – lunghi (per malattia o infortunio di durata superiore al mese, per maternità o aspettativa, ecc) o per l'intera durata dell'anno scolastico o assegnato prioritariamente in funzione di supporto ad una specifica struttura scolastica (cosiddetto "potenziamento") rientra nella categoria "addetti alle sostituzioni";

si precisa inoltre che gli esecutori scolastici con contratto part-time misto che svolgono la propria attività presso le cucine degli asili nido, vengono ricompresi nella sottocategoria "asili nido".

L'importo così determinato per ciascuna sottocategoria del fondo verrà suddiviso tra tutti gli appartenenti alla stessa categoria che, nella media degli ultimi tre anni, non abbiano superato la soglia del primo scaglione di assenza (pari a 7 giorni di assenza come indicato al paragrafo 5.1), anche se nel singolo anno valutato abbiano invece superato tale soglia.

5.3) VALUTAZIONE PECULIARI CRITICITA'

Qualora nel corso di ciascun anno scolastico si manifestassero situazioni di particolare criticità o problematicità in alcune scuole, l'azienda provvederà a segnalarle alle OO.SS. entro il 31 maggio di ciascun anno, allo scopo di destinare eventualmente una % residua del fondo A – fino al massimo del 10% del fondo di ogni sottocategoria – al riconoscimento di tali peculiarità, secondo modalità da concordare.

~~~~~

### REVISIONE ACCORDI PRECEDENTI

Il presente accordo integra e sostituisce per il quadriennio 2013 – 2016 la disciplina economica del PREMIO INCENTIVANTE fissata dal precedente accordo del 25/07/2011 e successive integrazioni e modificazioni del 20/03/2013 e 29/10/2013.

Le parti convengono che, per tutto quanto non disciplinato dal testo del presente accordo e per tutta la durata dello stesso, viene riconfermata la validità della parte normativa del citato testo di accordo del 25/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

#### a) Visite Mediche

##### ACCORDO SINDACALE DEL 25/07/2011

*Nel caso in cui il dipendente debba sottoporsi ad accertamenti sanitari presso strutture pubbliche o convenzionate con il S.S.N. e non vi sia la possibilità di effettuare la prestazione sanitaria al di fuori dell'orario di lavoro, il lavoratore dovrà:*

- ✓ *avvisare l'azienda e i colleghi di lavoro entro 48 ore dalla prenotazione della visita medica e quindi programmare per il giorno della visita il turno di lavoro che garantisca la sua presenza per l'intero orario o che riduca al minimo la durata della sua assenza;*
  - ✓ *documentare la propria assenza con idonea certificazione da far pervenire all'azienda in originale entro 48 ore dall'effettuazione della visita stessa.*
1. *Tali assenze orarie saranno considerate PERMESSI BREVI ai sensi dell'Art.20 del CCNL 06/07/1995 e dovranno pertanto essere recuperate entro il mese successivo a quello di fruizione, secondo le modalità individuate dall'azienda.*
  2. *L'applicazione di quanto previsto al punto 1 del presente articolo è sospesa fino al 30/04/2012. Entro il mese di gennaio 2012 si provvederà a verificare il totale complessivo delle ore usufruite per accertamenti sanitari in orario di lavoro nell'anno 2011; qualora non si registri una contrazione delle*

09 aprile 2014

A.M.E.S. S.p.A.

*stesse pari o superiore al 35% rispetto al totale riferito all'anno 2010 (pari a 422 ore), dal 1° maggio 2012 si applicherà integralmente quanto previsto al precedente punto 2.*

REVISIONE DEL 19/09/2012

*In applicazione di quanto disposto dall'accordo sindacale sopra riportato in tema di permessi per visita medica, si è provveduto a monitorare la riduzione del numero di permessi fruiti nell'anno 2011 in rapporto al 2010:*

*Anno 2010: fruiti permessi per un totale di 422 ore*

*Anno 2011: fruiti permessi per un totale di 325 ore*

*Contrazione richiesta pari al 35% corrispondente a 148 ore*

*Contrazione registrata pari a 97 ore corrispondenti al 23%*

*Riconoscendo l'impegno dimostrato nello sforzo di riduzione di questa tipologia di assenze dal luogo di lavoro, l'azienda propone di prorogare per un ulteriore anno, fino al 31/08/2013, la sospensione dell'applicazione dell'articolo di cui sopra, con l'obiettivo di raggiungere entro tale data la percentuale di riduzione attesa del 35% rispetto al dato del 2010.*

In applicazione di quanto precedentemente stabilito, si comunicano i dati relativi alla fruizione dei permessi retribuiti per visita medica negli anni 2012 e 2013:

Anno 2012: fruiti permessi per un totale di 248 ore – ulteriore contrazione del 23,7% (pari a 77 ore) rispetto al 2011; complessivamente contrazione del 41% (pari a 174 ore) rispetto al saldo di riferimento del 2010

Anno 2013: fruiti permessi per un totale di 399 ore

Si registra al 31/12/2013 una rilevante inversione di tendenza, con un incremento del 60,8% rispetto al saldo registrato al 31/12/2012 che di fatto azzerà i positivi risultati del biennio precedente: in riferimento al parametro iniziale di 422 ore fruiti nell'anno 2010 si registra alla fine del 2013 una riduzione pari al 5% (23 ore).

**Di conseguenza, a partire dall'anno scolastico 2014/2015 si applica integralmente quanto previsto dal punto 1. dell'accordo del 25/07/2011 sopra riportato.**

In alternativa, il dipendente potrà usufruire di un recupero da banca ore oppure dei permessi retribuiti ex art.19 comma2 del CCNL 06.07.1995 (congedo straordinario).

**b) Assemblee Sindacali**

ACCORDO SINDACALE DEL 25/07/2011

*Per i casi in cui le assemblee sindacali si svolgano al di fuori dell'orario di lavoro, le corrispondenti ore verranno retribuite come lavoro ordinario nella busta paga del mese successivo.*

**In uniformità con quanto previsto per il personale scolastico del comune di Venezia (rif. Art.12 CCDI 2013-2015 del Comune di Venezia), le assemblee verranno convocate con cinque giorni di anticipo a) nelle ultime 2 ore di apertura dei servizi b) fuori orario di lavoro e retribuite come ore ordinarie.**

**PREMIO PRODUTTIVITA' SETTORE SCOLASTICO 2013-2016**

09 aprile 2014

A.M.E.S. S.p.A.


Le parti convengono nel confermare integralmente la validità di quanto disciplinato dall'accordo del 25 luglio 2011 che non risulti modificato dal testo del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto


A.M.E.S. S.p.A.



U.I.L. - F.P.L.



C.S.A. - R.A.I.



C.G.I.L. - F.P.



C.I.S.L. - F.P.

